

2038/12  
~~255~~ 1/13  
Rep. 2096/13



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2038/12 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

Avv. Vincenzo Rocciola Avila, dom.to in via La Farina 13/c

**attore**

contro

S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. , presso il cui studio, sito in via Libertà 171, ha eletto domicilio

S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. , presso il cui studio, sito in via p.zza Amendola 12, ha eletto domicilio

**e nei confronti di**

Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. , presso il cui studio, sito in via S. Scrofani 50, ha eletto domicilio

**terzo chiamato in garanzia**

**Oggetto : Risarcimento danni da vacanza rovinata.**



**Conclusioni : come in atti.**

### FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo del 16/02/2012, l'attore citavano in giudizio i predetti convenuti, al fine di essere risarcito in conseguenza dei danni e disagi subiti in occasione di una vacanza nell'isola di Lanzarote, tramite acquisto di un pacchetto turistico presso l'agenzia [redacted] organizzato dalla [redacted]

Riferiva al riguardo una serie di spiacevoli episodi inconvenienti nel corso del soggiorno, nell'anno 2005, presso la detta località (disservizi nel trasporto, sistemazione in camera difforme dal previsto), culminati con un evento avvenuto l'ultimo giorno di vacanza, allorquando lo stesso - rientrato al residence per prendere i bagagli - si accorgeva che gli stessi erano stati collocati davanti alla reception e che, accanto agli stessi, vi erano, all'interno di sacchi neri, i propri portafogli, documenti ed effetti personali.

A seguito di ciò, l'attore precisava d'aver sporto denuncia alle autorità locali e, rientrato in patria, scopriva il furto di due t-shirt ed un orologio in plastica : provvedeva quindi ad effettuare reclamo in data 25.08.2005 alla [redacted] chiedendo il risarcimento dei danni.

Costituitesi in giudizio, le parti convenute eccepivano in via preliminare la prescrizione dell'azione intrapresa dall'attore, tenuto conto del fatto che lo stesso, dopo il predetto reclamo, reiterava la richiesta risarcitoria in data 07/07/2010, dunque oltre i termini previsti dal Codice del Turismo.

La [redacted] nello specifico, richiamava la prescrizione di cui all'art. 95 del Codice del Consumo, che prevede l'inapplicabilità dell'ordinaria prescrizione quinquennale.

Quest'ultima, infine, chiamava in causa la [redacted] al fine di essere garantita in caso di condanna.

Parte attrice - a fronte della predetta eccezione di prescrizione - rilevava tuttavia doversi applicare, nel caso specifico, la più lunga prescrizione (di sei anni) prevista per il fatto di reato, descritto in narrativa.

Orbene, in ordine alla questione preliminare, che appare fondata, si ritiene di dover svolgere alcune brevi considerazioni.



Il Codice del Consumo prevede due diversi termini prescrizionali a seconda della tipologia di danno in considerazione.

In base all'art. 94 co. 2 e 4 Cod. Cons., infatti, il turista può chiedere il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inadempimento dell'organizzatore o dell'intermediario entro i seguenti termini di prescrizione:

- a) *responsabilità per danni alla persona*: tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 cod. civ.;
- b) *responsabilità per danni diversi da quelli alla persona*: un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza;
- c) *danno da vacanza rovinata*: gli stessi termini indicati, a seconda dei casi, alle precedenti lett. a) e b).

La giurisprudenza più coerente applica in quest'ultimo caso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 111/1995 (ora art. 94 Cod. Cons.).

Ciò posto, dagli elementi offerti in giudizio si evince che l'attore, successivamente al reclamo effettuato nel 2005, reiterava la richiesta risarcitoria (nei confronti della convenuta ~~solamente~~ solamente nel 2010, dunque oltre il termine prescrizionale previsto ex lege.

L'osservazione formulata dall'attore in ordine all'operatività del più lungo termine prescrizionale previsto per l'illecito perpetrato ai suoi danni, nella fattispecie in esame, non appare tuttavia fondata.

E' pur vero, infatti, che l'articolo 2947 c.c. dispone che "*in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile*", ma al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "*in tema di risarcimento del danno da illecito civile è onere della parte identificare gli elementi costitutivi dell'illecito e, in particolare, l'evento, che è elemento oggettivo fondamentale, per la cui configurazione l'istante ha l'onere di dimostrare quale interesse sia stato leso*" (Cass. Civ. 3764/2007).

Secondo i giudici della Cassazione, infatti, "*ai fini del risarcimento del danno...il giudice civile, allorquando non sia vincolato dal giudicato penale di condanna, è tenuto ad accertare "incidenter tantum" l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento*



soggettivo...Ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova...che dovrà essere valutata dal giudice civile al fine dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi" (così, fra le altre, Cass. Civ. 13972/2005 ; conf. da Cass. Civ. 10482/2004, Cass. Civ. 4906/2004 e Cass. Civ. 4359/2004).

In buona sostanza, per la Suprema Corte "il giudice civile ha il potere-dovere di sostituirsi al giudice penale per accertare, con piena libertà di apprezzamento, se nel fatto lesivo, già costituente reato, ricorrono gli estremi, oggettivi e soggettivi, dell'illecito penale, ai limitati fini delle azioni civili...di risarcimento...e che, in tal caso e a questi fini, spetta allo stesso giudice la ricostruzione della fattispecie e la individuazione della figura di reato in cui questa sia inquadrabile. Ma a tale accertamento non può il giudice civile procedere se non nelle fasi di merito e nei limiti delle deduzioni di fatto, delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte" (per tutte, Cass. Civ. 3596/1971).

Orbene, nel caso specifico, l'attore si limitava a riferire una fattispecie di reato (furto), avendo denunciato l'accaduto alle autorità locali - che si limitavano ad una visita d'ispezione della struttura turistica -, nonché alla convenuta nel corpo del reclamo inviato ex lege.

Nessun altro elemento di prova, veniva offerto ai sensi dell'art. 2697 c.c. all'odierno giudicante, che pertanto - nella fattispecie considerata - non ritiene di poter evincere *sic et simpliciter* gli elementi oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 624 c.p., tenuto conto peraltro che la disposizione di cui all'art. 27 della Costituzione prevede espressamente che "la responsabilità penale è personale", onde quest'ultima non può ascriversi presuntivamente a carico delle parti convenute, ossia l'organizzatore ed il venditore del c.d. pacchetto turistico.

Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, azionato da \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ S.p.a. e della \_\_\_\_\_ S.r.l..

Considerata la specificità della controversia, involgente questioni giuridiche anche di natura presuntiva, si ritiene che ricorrono i presupposti per compensare interamente fra le parti le spese di lite.



2038112 26

**P. Q. M.**

Visti gli articoli di legge citati ;

Dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, azionato da \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_ S.p.a. e della \_\_\_\_\_ S.r.l.

Spese processuali compensate.

**Così' deciso in Palermo addì' 11/06/2013.**

**Il Giudice di Pace**

**(Dott. Vincenzo Vitale)**

12/06/2013  
M. CANCELLIERE B.